

h) Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 D.Lgs. 163/06 s.m.i.. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese cooptate, mentre, nell' ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione;

Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E, G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 33 del 14.8.2008, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Alba, Novara, Druento, Orbassano, Biella, Roma, Verbania, Vercelli, Casale Monferrato, Villanova d'Asti, Alba, Ceva, Saluzzo, Moncalieri, Pinerolo, Domodossola, Piedimulera, Borgosesia. e pubblicato sul sito [www.regione.piemonte.it/bandi\\_gara/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm).

Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri.

#### VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice postale 10129, Italia.

VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla L. 205/2000).

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: dott.ssa Chiara Candiollo, tel. 011432.3927, chiara.candiollo@regione.piemonte.it, fax 011432.3612.

VI.5) Data spedizione del presente avviso: 8.08.2008.

Il Direttore regionale Risorse umane e patrimonio  
Maria Grazia Ferreri

## ANNUNCI LEGALI

### STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bosio (Alessandria)

**Statuto Comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2008)**

#### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

##### Art. 1 Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Bosio, Croce al valor militare per l'attività partigiana, è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

#### Art. 2

##### Finalità

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

d) la tutela socio-assistenziale nelle forme previste dalla legge.

#### Art. 3

##### Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia, la comunità montana e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il comune può delegare proprie funzioni alla comunità montana.

#### Art. 4

##### Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Umberto I, n. 37.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono

riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

#### Art. 5

##### Territorio e sede comunale

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del comune è costituita da frazioni di Costa Santo Stefano e Capanne di Marcarolo, nuclei di Ponassi, Perghelle e Val Pagani. Le medesime sono storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 67,02 confinante con i comuni di: Gavi, Voltaggio, Campomorone, Ceranesi, Genova, Mele, Masone, Campoligure, Rossiglione, Tagliolo, Lerma, Casaleggio, Mornese e Parodi Ligure.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono disposte con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, sentita la popolazione del comune.

#### Art. 6

##### Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di comune di Bosio, e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1957.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 16 aprile 1957.

3. L'uso e la riproduzione del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

5. La festa patronale di San Bernardo ricorre il 20 agosto.

#### Art. 7

##### Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23 del presente statuto.

#### Art. 8

##### Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

##### Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

#### Art. 9

##### Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### TITOLO II

##### ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

#### CAPO I

##### CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 10

##### Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

#### Art. 11

##### Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 12

##### Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 membri.

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di

contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere scelto dalla maggioranza stessa.

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo da comunicare al massimo entro le 24 ore successive, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

#### Art. 13

##### Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo.

#### Art. 14

##### Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 42.

#### Art. 15

##### Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

#### Art. 16

Costituzione di commissioni speciali  
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

#### Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni  
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

#### Art. 18

Interrogazioni  
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

### CAPO II SINDACO E GIUNTA

#### Art. 19

Elezione del sindaco  
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune ed esercita le funzioni e le competenze previste dagli art. 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

#### Art. 20

Linee programmatiche  
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

#### Art. 21

Vicesindaco  
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

#### Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

#### Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza  
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta è l'organo di governo del comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco, in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno se la giunta è composta da due assessori e nel numero massimo di due se la giunta è composta da quattro assessori e comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

5. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

6. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

#### Art. 24

##### Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 25

##### Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo

politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

#### Art. 26

##### Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

### TITOLO III

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

##### CAPO I

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

##### Art. 27

##### Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività

politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

##### Art. 28

##### Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

#### Art. 29

##### Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

#### Art. 30

##### Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Un decimo degli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da un quarto del corpo elettorale al 31 dicembre dell'anno precedente con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

#### Art. 31

##### Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

## CAPO II

### REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

#### Art. 32

##### Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

#### Art. 33

##### Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

#### Art. 34

##### Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

#### Art. 35

##### Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

## Art. 36

## Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, degli organismi di partecipazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III  
DIFENSORE CIVICO

## Art. 37

## Nomina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il difensore civico può essere nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente forma: giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.

## Art. 38

## Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri comunali, provinciali, comunali, i membri delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali ed approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione del consiglio, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

## Art. 39

## Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quanto necessario e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, le aziende speciali, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

## Art. 40

## Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità della gestione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

## Art. 41

## Difensore civico di altri enti locali

1. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

2. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la comunità montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal consiglio della comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

## TITOLO IV

## ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

## Art. 42

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti  
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

## Art. 43

## Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

## Art. 44

Statuto dei diritti del contribuente  
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introdu-

cendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

## TITOLO V

## FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

## Art. 45

Ordinamento finanziario e contabile  
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

## Art. 46

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione  
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 45, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

## Art. 47

## Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il commissario nominato dal prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto,

per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 48

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio  
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio delle procedure ai sensi dell'articolo 47 del presente statuto.

#### Art. 49

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale dichiara lo stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 50

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

### TITOLO VI I SERVIZI

#### Art. 51

Forma di gestione  
(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 52, comma 2.

4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

#### Art. 52

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 51.

#### Art. 53

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

#### Art. 54 Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

#### Art. 55 Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

#### Art. 56

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi  
(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

#### Art. 57

##### Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

#### TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

#### Art. 58

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali  
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

#### Art. 59

##### Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

### TITOLO VIII

#### UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

##### CAPO I

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### Art. 60

Criteri generali in materia di organizzazione  
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 61

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

#### Art. 62

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

#### Art. 63

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### Art. 64

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

### CAPO II

#### SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN GIUDIZIO

#### Art. 65

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una in-

dennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

#### Art. 66

Responsabili degli uffici e dei servizi  
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffe, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzata a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

#### Art. 67

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

#### Art. 68

Rappresentanza del comune in giudizio  
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

### TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 69

Violazione delle norme regolamentari  
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

## Art. 70

Violazione alle ordinanze del sindaco  
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

## Art. 71

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

## Art. 72

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

## Art. 73

Modifiche dello statuto  
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

## Art. 74

Organi collegiali  
Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi

a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

## Art. 75

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

## Art. 76

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
  - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
  - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

## ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

**Graduatoria provvisoria Comuni di Frassineto Po e Occimiano per bandi di concorso in data 24 ottobre 2007**

Si rende noto che la Commissione Formazione Graduatorie e Assegnazione alloggi E.R.P. ha formato la graduatoria provvisoria relativa ai bandi generali di concorso pubblicati in data 24/10/2007 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Occimiano e Frassineto Po.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 28 luglio 2008

Il Presidente della Commissione  
Salvatore Corrado

Comune di Bannio Anzino (Verbanio Cusio Ossola)

**Legge n. 208/98 Completamento difese spondali torrenze Anza. Conferenza di servizi sul progetto definitivo Determinazione motivata di conclusione del procedimento - Provvedimento finale ai sensi dei commi 6-bis e 9 dell' art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. - Determinazione del Servizio Tecnico n. 38 del 30/07/2008**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(omissis)

determina

di approvare le su estese premesse;

ai sensi del co. 6-bis e 9 dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. la conclusione del procedimento della Conferenza di servizi avente ad oggetto " Legge n. 208/98, deliberazione CIPE n. 35/2005. Accordo di programma Quadro 2° Atto integrativo per la Difesa del Suolo. D.G.R. n. 27-3424 del 17/07/2006. Fondo: Cipe 2002. Completamento difese spondali torrente Anza. - Progetto Definitivo";

che il presente provvedimento redatto in conformità dell'esito dei lavori della conferenza di servizi sopra descritti sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, come esattamente individuati ed indicati in premessa, del seguente intervento " Legge n. 208/98, deliberazione CIPE n. 35/2005. Accordo di programma Quadro 2° Atto integrativo per la Difesa del Suolo. D.G.R. n. 27-3424 del 17/07/2006. Fondo: Cipe 2002. Completamento difese spondali torrente Anza. - Progetto Definitivo ", costituito dai seguenti elaborati:

(omissis)

di approvare il presente provvedimento quale atto conclusivo del procedimento ai sensi del co. 9 dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.;

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Michele Umericelli

Comune di Benna (Biella)

**Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso n. 1 del 15.11.2007, per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP**

Il Sindaco

*rende noto*

che la Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso n. 1 del 15.11.2007, per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, o disponibili per risulta nel Comune di Benna; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25 di cui alla L.R. 46/95 e succ.mm.ii. Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30^ giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Benna.

Il Sindaco  
Claudio Bracco

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

**Bando comunale per l'assegnazione in concessione di 2 posteggi singoli, individuati in aree esterne alle sedi mercatali, per un periodo sperimentale di un anno ed ulteriore eventuale periodo di nove anni per il commercio di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi"**

Il Responsabile del 6° Settore

Visto il D.L.vo n. 114/98 recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4 c. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto il Titolo IV Capo II Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad oggetto "L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26-06-2008 avente ad oggetto "Commercio su area pubblica extramercatale in orario notturno. Individuazione dei siti di posteggi singoli da affidare in concessione per un periodo sperimentale di un anno ed ulteriore eventuale periodo di nove anni, per il commercio prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande a mezzo "autobanchi".

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con D.l.vo 18.08.2000, n. 267

Visto lo Statuto Comunale

*rende noto*

Che la Città di Borgaro T.se procederà all'assegnazione in concessione - per tutti i giorni della settimana in orario notturno - di n. 2 posteggi singoli, individuati in aree esterne alle sedi mercatali, per un periodo sperimentale di un anno ed ulteriore eventuale periodo di nove anni per l'esercizio del:

commercio di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi"

I 2 siti dei singoli posteggi le cui planimetrie (che indicano, per il momento, in modo solo generico l'ubicazione del posteggio) sono allegate al presente bando, sono così individuati:

- Via Lanzo controviale direzione Torino - Caselle tra le vie Piemonte e Lombardia

- Zona Mappano Via Galileo vicinanze rotonda - Via Rivarolo (altezza ditta Dobell)

*invita*

gli interessati a presentare domanda, per l'assegnazione dei posteggi secondo le modalità sotto indicate:

1) *Presentazione della domanda*

La domanda in carta legale dovrà essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, al 6° Settore - Ufficio Attività Produttive - piazza V. Veneto 12 - 10071 Borgaro T.se, redatta, a pena di inammissibilità, sul modulo allegato al presente bando, (reperibile anche sul sito Internet della Città di

Borgaro T.se all'indirizzo [www.comune.borgaro-torinese.to.it](http://www.comune.borgaro-torinese.to.it)) completa delle dichiarazioni in esso riportate, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il trentesimo giorno coincida con una domenica o giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale. Le domande pervenute fuori termine saranno considerate inammissibili e non daranno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

Nella domanda potrà essere indicato un sito di preferenza individuato tra i 2 sopra elencati.

#### 2) *Richiesta di un unico posteggio*

Nell'ambito della presente procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte di uno stesso soggetto sia esso persona fisica che giuridica (società di persone). E' preclusa la possibilità di richiedere più di un posteggio anche nel caso in cui le richieste siano effettuate da persona fisica in proprio e da società di persone di cui faccia parte la persona che ha già presentato domanda di posteggio e viceversa. Parimenti non potrà essere effettuata più di una richiesta di posteggio da parte di familiari conviventi.

#### 3) *Criteri per l'assegnazione dei posteggi*

Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate secondo il criterio stabilito dalla delibera di Giunta Comunale sopra citata:

3.1 Maggiore anzianità di esercizio nell'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi", nel territorio della Città di Borgaro T.se, fino alla data di pubblicazione del bando.

La data di inizio dell'attività de quo sul territorio della Città di Borgaro T.se (attività esercitata con il possesso dei requisiti previsti dalla legge) potrà essere oggetto di autocertificazione. Su tale autocertificazione l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo.

Il possesso dell'attrezzatura, conforme ai requisiti igienico sanitari, dovrà essere comprovato con la presentazione della documentazione attestante la disponibilità, fin dalla data di inizio dell'attività, di apposito autobanco utilizzato dal richiedente per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 In caso di pari condizione di anzianità di cui al punto 3.1 la priorità è data dalla maggior anzianità nell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica del richiedente, risultante dall'iscrizione al registro esercenti il commercio (per la somministrazione) e al Registro delle Imprese (già Registro Ditte);

3.3 in caso di parità dell'anzianità di cui al precedente punto "3.2", si valuta nell'ordine:

a) il minor numero di posteggi in Concessione posseduti dal soggetto, già titolare di autorizzazione a posto fisso;

b) la mancanza di possesso, negli stessi giorni, di altri posteggi in Concessione;

c) la titolarità di autorizzazione senza posti fissi (tipologia B).

Qualora tra coloro che sono in possesso dei requisiti sopra citati, che abbiano diritto a posteggio, vi siano soggetti che abbiano debiti con la Città di Borgaro T.se per l'esercizio dell'attività commerciale,

costituisce condizione necessaria, ai fini dell'assegnazione del posteggio, l'estinzione dell'intero debito.

#### 4) *Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto*

L'elenco degli aventi diritto, redatto secondo i criteri previsti al precedente punto 3) sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Borgaro T.se. Gli interessati potranno chiedere visione degli atti e fare opposizione entro 15 giorni dall'anzidetta pubblicazione, al "6° Settore - Ufficio Attività Produttive".

#### 5) *Assegnazioni*

Ai 2 aventi diritto secondo quanto previsto dal presente bando (ed in particolare al punto 3) l'Amministrazione assegnerà uno dei 2 posteggi messi a bando, a tal proposito si specifica che la preferenza espressa nella domanda di partecipazione al bando relativamente ad uno dei posteggi banditi, ha valore meramente indicativo ai fini dell'assegnazione. Le assegnazioni in concessione dei posteggi avverranno, inizialmente in via sperimentale, per un anno. Al termine di tale periodo, sentita la categoria, si provvederà all'esame e alla valutazione delle risultanze di detta sperimentazione e, fatta comunque salva la possibilità di disporre modificazioni relativamente all'ubicazione e alle dimensioni dei posteggi, in assenza di cause ostative, si disporrà il rinnovo delle concessioni per ulteriori nove anni.

#### 6) *Modalità di esercizio dell'attività /Avvertenze*

L'attività di commercio e somministrazione dovrà essere esercitata dagli assegnatari dei posteggi, a mezzo di veicoli e attrezzature mobili, in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, che dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario, al suolo.

L'esercizio dell'attività dovrà essere svolto nell'arco temporale compreso tra le ore 21.00 e le ore 06.00, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla legge. Successive modifiche delle suddette fasce orarie potranno essere adottate con ordinanza del Sindaco.

Costituirà causa di decadenza dal posteggio il mancato pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (T.O.S.A.P.) e della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) relativi all'anno di esercizio. In tale eventualità la Civica Amministrazione provvederà al recupero degli importi dovuti mediante l'esecuzione coattiva.

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, durante il primo anno non potranno avvenire subingressi nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione del posteggio assegnato a mezzo del presente bando.

Successivamente al primo anno, fermo restando quanto verrà disposto dopo la valutazione delle risultanze della sperimentazione i subingressi potranno avvenire solo previa estinzione, da parte del titolare, dell' eventuale debito nei confronti della Città di Borgaro T.se maturato per l'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione inoltre in qualsiasi momento si riserva di revocare la concessione di posteggio e l'autorizzazione ad essa collegata, per motivi di igiene, sanità, sicurezza ed ordine pubblico senza per ciò, visto il carattere sperimentale dell'iniziativa, nulla riconoscere in termini di ristoro o di posteggi alternativi al concessionario.

Alle concessioni di posteggi rilasciate in base al presente bando si applicheranno le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di decadenza per mancato utilizzo.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul relativo sito web all'indirizzo [www.comune.borgaro-torinese.to.it](http://www.comune.borgaro-torinese.to.it) dove sono allegati schema domanda e piantine indicative dei siti.

Il Responsabile del 6° Settore  
Liliana Sciarappa

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2008  
avente per oggetto "Regolamento Edilizio Comunale;  
Modifiche e Integrazioni"**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*delibera*

Di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, in merito alla materia in oggetto;

Di approvare, ai sensi delle norme richiamate in premessa, il Regolamento Edilizio Comunale con le modifiche ed integrazioni sopra citate, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento Edilizio è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale Area Urbanistica e Edilizia privata;

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R.19/99, la conformità del Regolamento Edilizio Comunale di cui trattasi al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

Di demandare al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, l'adozione dei provvedimenti attuativi dei disposti della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
Gilberto Alice

Comune di Cantalupo Ligure (Alessandria)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del  
30/06/2008: Modifica al Regolamento Edilizio ai sensi  
dell'art. 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*delibera*

Di approvare, le modifiche agli artt. 20 e 31 del vigente regolamento edilizio, così come risulta dalle pag. 12-13-17-18 allegate in forma integrante alla presente deliberazione;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla predetta deliberazione, sarà tra-

smesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio  
Mario Tacchella

Comune di Ceva (Cuneo)

**Estratto Deliberazione C.C. n. 28 del 27/06/2008. Esame osservazioni e controdeduzioni al progetto preliminare della variante n. 3 al P.I.P. ed approvazione progetto definitivo alla variante n. 3 al piano insediamenti produttivi (P.I.P.)**

II. Consiglio Comunale  
(omissis)  
*delibera*

1) di approvare il Progetto definitivo della Variante n. 3 al PIP, redatto dal Dott. Giorgio Scazzino - Urbanista - con studio in Ceva, Via Matteotti 2, predisposto tenendo conto dell'accoglimento totale delle osservazioni presentate, per cui la documentazione non dovrà più essere modificata, e composta da:

- Relazione illustrativa e Integrazioni alle norme di Attuazione.

- Controdeduzioni alle osservazioni presentate.

- Tav. 1 Planimetria catastale e zonizzazione PIP - scala 1:1000.

- Tav. 2 Planimetria di progetto (Viabilità, Parcheggi, Marciapiedi e Verde Pubblico) - scala 1:1000.

- Tav. 3 Planimetria di progetto (Acquedotto, Fognatura nera e bianca) scala 1:1000.

- Tav. 4 Planimetria di progetto (Illuminazione pubblica, Canalizzazione linee elettriche e telefoniche) scala 1:1000.

- Tav. 5 riduzione alla tavola di PR.G.C. scala 1:2000.

2) di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile del settore, geometra Osvaldo Demaria, dandogli mandato dell'espletamento dell'iter procedurale di legge relativo alla presente deliberazione.

Infine con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Osvaldo. Demaria

Comune di Cigliano (Vercelli)

**Avviso di Classificazione acustica**

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 33 in data 24/07/2008, ha adottato la classificazione acustica nei modi e nei termini di cui all'art. 7 della Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.

Gli elaborati relativi sono depositati presso l'Ufficio Tecnico e sono disponibili durante l'orario di apertura al pubblico affinché possano essere pubblicamente esaminati.

Il presente avviso rimarrà affisso all'albo pretorio per quindici giorni, ed inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il provvedimento definitivo di adozione, completo di tutti gli elaborati, verrà inviato alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. per quanto di competenza.

Dalla Residenza comunale, 4 agosto 2008

per il Responsabile del Servizio Tecnico  
il Segretario Comunale  
Clara Destro

Comune di Cocconato (Asti)

**Comunalizzazione tratto di Strada Rollegrosse**

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 11/07/2008 è stata disposta la comunalizzazione di un tratto di Strada Rollegrosse nel territorio del Comune di Cocconato.

Il Responsabile del Servizio  
Ivana Giunipero

Comune di Front (Torino)

**Deposito e pubblicazione Variante in itinere alla variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 19.03.2008 - Progetto preliminare - Definizione zone di insediamento commerciale**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visti gli artt. 15 e 17 L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 41/97

*rende noto*

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 04/08/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato il progetto preliminare per la definizione delle zone di insediamento commerciale della Variante in itinere alla variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con delib. del C. C. n. 6 del 19.03.2008 ai sensi art. 17 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i, unitamente all'elaborato medesimo, così come richiesto dalla Regione Piemonte in sede di verifica formale

Che la citata deliberazione ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 13/08/2008 al 11/09/2008, durante tale periodo chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può prendere visione presso l'Ufficio Segreteria nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00

martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

Eventuali osservazioni e proposte in merito possono essere presentate in tre copie di cui una su carta legale ed indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Front nei trenta giorni successivi e cioè dal 12/09/2008 al 11/10/2008.

Gli atti sono adottati e pubblicati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40, pertanto chiunque intenda formulare osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte del piano potrà farlo nel periodo sopraindicato per iscritto al Comune di Front ed alla Regione Piemonte Assessorato Urbanistica c.so Bolzano 44 10121 Torino.

Front, 13 agosto 2008

Il Responsabile del Servizio  
Fulvio Basiletti

Comune di Front (Torino)

**Deposito e pubblicazione variante strutturale di carattere generale al vigente P.R.G.C. assunta a norma dell'art. 7 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. - integrazioni al Progetto Definitivo**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visti gli artt. 15 e 17 L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 41/97

*rende noto*

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 04/08/2008, sono state adottate le integrazioni al progetto definitivo della Variante Strutturale Generale al Vigente P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i, unitamente agli elaborati medesimi richiesti dalla Regione Piemonte in sede di verifica formale.

Che le citate deliberazioni ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 13/08/2008 al 11/09/2008, durante tale periodo chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può prendere visione presso l'Ufficio Segreteria nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00

martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00

domenica e festivi dalle 10,00 alle ore 11,00.

Gli atti sono adottati e pubblicati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40.

Front, 13 agosto 2008

Il Responsabile del Servizio  
Fulvio Basiletti

Comune di Frugarolo (Alessandria)

**Opere di viabilità strade comunali esterne - 2° lotto. Allargamento sede stradale Via Cabannoni e Strada Mandrino. Decreto di esproprio n. 1/08**

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

*decreta*

l'esproprio in favore del Comune di Frugarolo per l'esecuzione dei lavori di "Opere di viabilità strade comunali esterne - 2° lotto -" dei beni di seguito identificati e per l'importo complessivo di euro 5.783,09;

Proprietario	Foglio	Mapp.	Occup. mq.
Spinolo Eugenio	43	124	600
	43	126	450
	43	128	10
	43	130	420

Proprietario	Foglio	Mapp.	Occup. mq..
Maspoli Elio	15	311	50

Proprietario	Foglio	Mapp.	Occup. mq.
M.A.R.A. s.a.s.	42	49	790

*determina*

1) di subordinare il trasferimento del diritto di proprietà di cui al presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'avvenuta notifica agli espropriati, nelle forme degli atti processuali civili, ed alla sua esecuzione;

2) di disporre che il presente decreto sia trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Alessandria e volturato presso i competenti Uffici Catastali ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,

3) di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

4) di fissare, a norme di legge, il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 3), per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi ex art. 23, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

5) di stabilire che, decorso il termine di cui sopra, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma pagata;

6) di notificare il presente decreto alle ditte interessate;

Omissis.....

Frugarolo, 24 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Pietro Gazzaniga

Comune di Livorno Ferraris (Vercelli)

**Adozione del Progetto Preliminare relativo ad una Variante Strutturale al P.RG.C. vigente**

Si avvisa che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09/07/2008 è stato adottato il Progetto Preliminare relativo ad una Variante Strutturale al P.RG.C. vigente, ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77.

I documenti sono disponibili in visione presso l'ufficio tecnico tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 11,30 dal 14/08/2008 al 12/09/2008.

Nei successivi 30 giorni, dal 13/09/2008 al 12/10/2008, potranno essere presentate proposte ed osservazioni in forma scritta presso il Comune di Livorno Ferraris, Via Martiri della Libertá n. 100.

Il Sindaco  
Renzo Masoero

Comune di Montaldo di Mondovì (Cuneo)

**Avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica riguardante il territorio del Comune**

Il Responsabile del Procedimento

Vista la L. 26.10.1995 n. 447;

Vista la L.R. 20.10.2000 n. 52;

Vista la D.G.R. n. 85-3802 in data 06.08.2001;

*rende noto*

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 26.03.2008, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 14.04.2008 e divenuta esecutiva a termini di legge in data 26.04.2008, è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica riguardante il territorio del Comune di Montaldo di Mondovì.

Dalla Residenza Municipale, 1 agosto 2008

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario comunale  
Mario Gervasi

Comune di Netro (Biella)

**Sdemanializzazione tratto di strada Comunale in località Reneco - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15 aprile 2008**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

- di sdemanializzare il tratto di strada comunale identificato all'interno dei mappali n. 219, 225, 226, 227, 228, 224, 220 identificati al N.C.T. Fg. n. 13, come meglio individuato nella planimetria allegata in colore verde, con superficie complessiva di m2 75;

- di dare atto che il tratto di strada sdemanializzato, per la sua ubicazione all'interno dell'area classificata dal vigente PRGC come Insediamento Urbano di Antica Formazione, a tutti gli effetti sarà da considerarsi tale ai fini urbanistici;

(omissis)

- Di dare atto infine che la sdemanializzazione in argomento è subordinata alla procedura di cui alla legge regionale n. 86/1996;

(omissis)

Netro, 15 aprile 2008

Il Segretario Comunale  
Pasquale Guaglione

Comune di Novara

**Avviso di asta pubblica per alienazione delle unità immobiliari ad uso commerciale in Novara Corso Italia nn. 46-48**

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 45 del 18.07.2008 visto il vigente Regolamento Comunale di Alienazione degli Immobili Disponibili del Patrimonio del Comune di Novara, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 22/9/1998,

il giorno 18 settembre 2008, alle ore 11.00

presso la sede municipale - Palazzo Cabrino - Via F.lli Rosselli n. 1, si procederà alla vendita in n. 2 lotti dei beni immobili di seguito elencati siti al piano terreno dell'edificio di proprietà comunale ubicato in Corso Italia nn. 46-48 mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, lettera c), e dell'art. 76, 2° comma. del R.D. 23/5/1924, n. 827 di approvazione del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

*Lotto 1 - Unità immobiliare sita in corso italia n. 48/a attualmente destinata alla vendita di abbigliamento*

*Descrizione del bene*

Trattasi di negozio adibito a vendita al dettaglio di abbigliamento costituito da n. 3 vani con soffitti a volte e n. 1 servizio igienico posti al piano terra.

L'ingresso del negozio è posto su Corso Italia in corrispondenza del numero civico 48/a con n. 3 vetrine di cui due lato Corso Italia e la terza vetrina su Baluardo Quintino Sella. All'interno del cortile sono presenti due ingressi di servizio.

L'unità immobiliare oggetto della vendita sviluppa le seguenti superfici:

piano	destinazione	superficie
terra	negozio	mq. 124,19
Totale		mq. 124,19

Complessivamente le condizioni del negozio sono da considerarsi buone.

Maggiori dettagli sono contenuti nella relazione di stima in data 20/5/2008 e successivo aggiornamento agli atti del fascicolo.

*Identificazione catastale*

L'unità immobiliare adibita a negozio è censita al N.C.T. così come segue:

Foglio 163 - particella 8839 sub. 38 - Zona 1 Categ C/1 cl 10 Consist. 60 mq. Rendita Euro 1.874,74

La scheda catastale e relativa rendita non risultano conformi alla situazione reale.

Prima del rogito notarile è necessario l'adeguamento catastale i cui costi sono a carico dell'aggiudicatario.

*Occupazione dell'unità immobiliare - Stato di fatto*

L'unità immobiliare è attualmente concessa in locazione ad uso diverso dall'abitativo ai sensi della Legge n. 392/78 alla Società L'Uomo S.r.l., con sede in Novara - Corso Italia n. 44 - con il contratto in data 30/1/1996 rep. n. 16531, scaduto in data 30/6/2007 a seguito di formale disdetta inviata con la nota in data 15/5/2006 prot. n. 28818.

Attualmente il canone di locazione è pari a Euro 1.255,94 (euro milleduecentocinquantacinque/94) mensili, per complessivi Euro 15.071,28 annui.

Alla Società conduttrice spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 38 della citata Legge n. 392/78.

Prezzo a base d'asta Euro 382.000,00 (euro trecentotantaduemila/00).

L'aggiudicatario definitivo (miglior offerente o Società conduttrice del negozio nel caso di esercizio del diritto di prelazione) sarà tenuto ad acquistare i n. 2 locali cantina sottostanti al negozio al prezzo di Euro 55.500,00 fisso ed invariabile e non oggetto di offerta o trattativa.

*Descrizione del bene*

Tali vani cantina sono posti al piano seminterrato in comunicazione con il piano terra tramite scala in muratura ad una rampa. Attualmente la scala risulta inaccessibile.

Tali vani cantina sviluppano le seguenti superfici:

piano	destinazione	superficie
seminterrato	cantina	mq. 29,15
seminterrato	cantina	mq. 39,19
Totale		mq. 68,34

I due vani cantina risultano allo stato temporaneamente inaccessibili, mai utilizzati e in stato di abbandono. I medesimi non sono ricompresi nel contratto di locazione dell'unità commerciale.

Tali locali non sono accatastati. Prima del rogito notarile è necessario l'adeguamento catastale i cui costi sono a carico dell'aggiudicatario.

*Lotto 2 - Unità immobiliare sita in corso italia n. 46/48 attualmente adibita a vendita quadri e cornici e unita' immobiliare adibita a magazzino.*

*Descrizione del bene*

*Unità adibita a negozio*

Trattasi di negozio adibito a vendita quadri, cornici e oggettistica costituito da n.° 3 vani e n.° 1 servizio igienico al piano terra. Il vano principale con soffitto a volte ha un'altezza utile di vendita h=3,70 mt. e gli altri due complementari e di servizio un'altezza utile di vendita media di mt. 2,85.

L'ingresso è posto su Corso Italia in corrispondenza del numero civico 46/a, dove sono anche posizionate le tre vetrine e la porta d'ingresso principale del negozio.

L'unità immobiliare oggetto della vendita sviluppa le seguenti superfici:

piano	destinazione	superficie
terra	negozio piano terra h=3,70	mq. 39,32
terra	negozio piano terra h=2,85	mq. 51,83
Totale		mq. 91,15

*Identificazione catastale*

L'unità immobiliare in questione è censita al N.C.T. così come segue:

Foglio 163 particella 8839 sub. 36 Zona 1 Categ C/1 cl 10 Consist. 53 mq. Rendita Euro 1.656,02

La scheda catastale e relativa rendita non risultano conformi alla situazione reale.

Prima del rogito notarile è necessario l'adeguamento catastale i cui costi sono a carico dell'aggiudicatario.

*Unità adibita a magazzino*

Trattasi di magazzino adibito a deposito di cornici costituito da n.° 2 vani di altezza h=3,00 mt., senza servizi igienici, situato al piano terra.

L'ingresso è posto sotto il portico del cortile principale con accesso carraio su Corso Italia al civico 48.

L'unità immobiliare oggetto della vendita sviluppa le seguenti superfici:

piano	destinazione	superficie
terra	magazzino piano terra	mq. 66,17
Totale		mq. 66,17

**Identificazione catastale**

L'unità immobiliare in questione è censita al N.C.T. così come segue:

Foglio 163 - particella 8839 sub. 40 - Zona 1 Categ C/2 cl 10 Consist. 51 mq. Rendita Euro 163,30,02.

La scheda catastale e relativa rendita non risultano conformi alla situazione reale.

Prima del rogito notarile è necessario l'adeguamento catastale i cui costi sono a carico dell'aggiudicatario.

Maggiori dettagli sono contenuti nella relazione di stima in data 20/5/2008 depositata agli atti del fascicolo.

**Occupazione dell'unità immobiliare - Stato di fatto**

Le unità immobiliari sono attualmente concesse in locazione ad uso diverso dall'abitativo, ai sensi della Legge n. 392/78, con scadenza al 31/12/2014, alla Gildardi Arte S.r.l., con sede in Novara, come risulta dalla volturazione del contratto del 4/12/1996 rep. n. 16574 a partire dal 22/12/2000.

Attualmente il canone di locazione è pari a Euro 1.125,04 (euro millecentoventicinque/04) mensili, per complessivi Euro 13.500,48 annui.

Alla Società conduttrice spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 38 della citata Legge n. 392/78.

Prezzo a base d'asta Euro 421.000,00 (-) (euro quattrocentoventunomila/00)

(-) di cui Euro 302.000,00 per l'unità negozio (n. 3 locali e servizi) Euro 119.000,00 per l'unità magazzino.

**Destinazione urbanistica - disciplina generale degli interventi urbanistici ed edilizi valevole per i 2 lotti**

Dal punto di vista urbanistico, il fabbricato di cui le unità immobiliari fanno parte, a norma del vigente P.R.G., ricade all'interno del Centro Storico, in aree residenziali di recupero edilizio ed urbanistico, con densità edilizia prevista nella sezione territoriale a cui appartiene di mc/mq 5.

Secondo la Variante Generale al P.R.G., approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16/6/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 26/6/2008, il fabbricato ricade in area classificata quale tessuto urbano del centro storico (ambito Ca), soggetto in parte alla fascia di rispetto dei pozzi.

Il tipo di intervento previsto è quello del gruppo "G3 - ristrutturazione edilizia leggera" per l'area del fabbricato.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al *Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla predetta relazione di stima*.

**Verifiche ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.**

L'immobile di cui le unità immobiliari fanno parte non riveste interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del D. Lgs. n. 42/04, così come dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la nota prot. n. 1759/06 del 2/2/2006, con la quale il Comune viene invitato a preservare le caratteristiche dell'edificio mediante gli strumenti urbanistici.

**Condizioni generali d'asta**

1) La vendita dei due lotti oggetto del presente avviso sarà effettuata corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente i beni si trovano, come spettanti in piena proprietà all'Ente

venditore, con accessioni e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie apparenti e non apparenti.

2) L'asta si terrà con il sistema delle offerte segrete, che non potranno essere inferiori al prezzo a base d'asta indicato nel presente avviso.

3) E' consentita la presentazione di offerte per uno solo o per ambedue i lotti.

4) Non sono ammesse offerte per telegramma né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Sono ammesse offerte presentate a mezzo di mandatarario, purchè munito di procura speciale come indicato nel presente avviso. L'offerta, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatarario.

Qualora l'offerta sia presentata per conto di una terza persona con riserva di nominarla, sarà applicata la disciplina dell'art. 81 del R.D. n. 827/1924.

5) L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta più vantaggiosa, il cui prezzo complessivo dovrà essere superiore a quello fissato nel presente avviso d'asta, e sarà definitiva ad unico incanto.

A norma dell'art. 69 del predetto R.D. si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui venisse presentata una sola offerta valida, purchè superiore al prezzo d'asta.

Qualora venissero presentate due o più offerte uguali, si provvederà immediatamente ad acquisire una nuova offerta da parte degli interessati e colui che risulterà il migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario.

Ove coloro che facessero offerte uguali, o uno di essi, non fossero presenti, la sorte deciderà chi debba essere aggiudicatario (art. 77 R.D. n. 827/1924).

6) L'indizione e l'esperimento della gara non vincolano in alcun modo il Comune, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita per qualsiasi motivo, nessuno escluso. L'aggiudicatario non può avanzare né può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio da parte del Comune della riservata facoltà di non procedere alla vendita.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria sarà senz'altro vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per il Comune solo dopo la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata solo dopo l'avvenuta verifica delle dichiarazioni presentate e della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché dopo la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ove sia esercitato il diritto di prelazione, l'aggiudicatario provvisorio decade da ogni azione e diritto e allo stesso verrà tempestivamente restituita la somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Dalla data dell'atto pubblico di compravendita decorreranno gli effetti attivi e passivi, intendendosi sin d'ora che le imposte e tasse di qualsiasi genere, riferite direttamente o indirettamente alle unità immobiliari alienate saranno a carico dell'acquirente.

7) Il pagamento a saldo del prezzo di vendita, al netto di quanto già versato a titolo di deposito cauzionale, dovrà essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile.

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Alienazione, all'aggiudicatario compete anche:

- il pagamento di un importo pari al 2% (due per cento) del prezzo di aggiudicazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria,

- il pagamento delle spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamenti, aggiornamenti catastali, costo della perizia estimativa), delle spese di contratto e delle spese di pubblicazione degli atti di gara.

L'atto notarile di compravendita verrà stipulato da notaio scelto dall'aggiudicatario entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non si presenti per la stipulazione di eventuale preliminare nei termini, nella sede e nelle modalità comunicati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del vigente Regolamento Comunale sorparichiamato, qualora, per difficoltà di ordine catastale, non sia possibile addivenire alla stipulazione dell'atto definitivo di compravendita entro il suddetto termine di 45 giorni, si procederà alla stipulazione di un contratto preliminare, al momento della sottoscrizione del quale la parte promissoria acquirente verserà, oltre al suddetto importo pari al 2% del prezzo, un acconto pari al 30% (trenta per cento), a titolo di caparra confirmatoria.

8) Si informa che il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun soggetto concorrente.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

1. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di gara

2. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il soggetto concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, pena l'esclusione dalla gara medesima,

- per i documenti da presentare ai fini della eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione,

3. Il trattamento sarà effettuato in modo cartaceo ed informatico

4. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente del Comune di Novara, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio,

- a tutti i soggetti aventi titolo a partecipare al procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii..

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Novara - Via F.lli Rosselli n. 1 - 28100 Novara.

Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Almanda Loredana Tritto - Dirigente del Servizio Politiche Valorizzazione Cespiti - Acquisizioni - Alienazioni - Locazioni commerciali - Locazioni ad uso diverso - Via Tornielli n. 5 - 28100 Novara

In ogni momento, i soggetti concorrenti potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

9) Ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., il responsabile del procedimento di alienazione è la Dott.ssa Almanda Loredana Tritto, Dirigente del Servizio Politiche Valorizzazione Cespiti - Acquisizioni - Alienazioni - Locazioni Commerciali - Locazioni ad uso diverso, con sede in Via Tornielli n. 5.

#### *Modalità di presentazione dell'offerta*

A) I concorrenti che intendano partecipare all'asta per ambedue i lotti dovranno presentare due distinte offerte, una per ogni lotto, ciascuna chiusa, singolarmente e senza alcun altro documento, in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

I documenti di cui ai successivi n. 2 (dichiarazione di manleva) e n. 4 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) vanno presentati in unico esemplare anche nel caso di partecipazione all'asta per entrambi i lotti.

B) Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. o recapito diretto, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del giorno 16 settembre 2008

indirizzate al Comune di Novara - Via F.lli Rosselli n. 1 - 28100 Novara - Ufficio Archivio e Protocollo.

Oltre il suddetto termine non sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara, anche se sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti, fatta eccezione per il caso di offerte uguali di cui al punto 5) del Capo "condizioni generali d'asta". Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posti dall'ufficio preposto al ricevimento.

Non si farà luogo all'apertura di plico non regolarmente predisposto secondo quanto indicato nel presente avviso.

Il plico, recante all'esterno i dati del mittente e, a seconda dei casi, le diciture:

"Asta pubblica per la vendita delle unità a destinazione commerciale site in corso Italia nn. 46-48" - Lotto 1 e 2"

ovvero

"Asta pubblica per la vendita delle unità a destinazione commerciale site in corso Italia nn. 46-48" - Lotto 1"

ovvero

"Asta pubblica per la vendita delle unità a destinazione commerciale site in corso Italia nn. 46-48" - Lotto 2"

dovrà contenere:

1) offerta/offerte, redatta in carta resa legale con l'apposizione di una marca da bollo da Euro 14,62,

contenente l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo di acquisto proposto, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante, utilizzando il Modello A1 (per il lotto 1) e/o il Modello A2 (per il lotto 2) predisposti dal Comune, che dovranno essere compilati in ogni loro parte.

In caso di presentazione di offerte per entrambi i due lotti, si rinvia a quanto indicato al precedente punto A).

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Tali offerte dovranno essere chiuse, singolarmente e senza alcun altro documento, in apposite buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura

2) dichiarazione di manleva, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, utilizzando il Modello B predisposto dal Comune, con la quale il concorrente dichiara di conoscere le norme contenute nel presente avviso d'asta, di impegnarsi incondizionatamente, ove aggiudicatario del bene oggetto del lotto 1, ad acquistare i locali cantina sottostanti all'unità adibita a negozio al prezzo fisso ed invariabile di Euro 55.500,00, di bene conoscere in tutte le sue parti, nel suo complesso e valore, le unità immobiliari oggetto dell'asta, di conoscere i contratti di locazione in essere, nonché tutti i vincoli esistenti sulle medesime unità immobiliari, e di essere a conoscenza delle vigenti norme e dei vigenti strumenti di pianificazione del Comune di Novara.

3) assegno circolare non trasferibile, dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, intestato al Comune di Novara, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che verrà restituito sollecitamente ai non aggiudicatari.

Tale deposito cauzionale è posto a garanzia della corretta partecipazione alla gara e garantisce anche la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal concorrente o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla gara, unitamente alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, compilando il Modello C predisposto dal Comune, nella quale il concorrente attesti di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale o legale (che comporti l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione), in stato di inabilitazione, in stato di fallimento, e di non essere incorso in procedure concorsuali negli ultimi cinque anni.

In caso di società commerciali, la predetta dichiarazione dovrà riferirsi:

- a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo,
- a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice,
- a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di qualsiasi tipo.

Le Società commerciali, le Cooperative e le Ditte individuali devono altresì indicare le persone che hanno la rappresentanza legale.

Le Società commerciali o Cooperative e loro Consorzi devono allegare una copia autentica della deli-

berazione del competente Organo sociale da cui risulta la volontà di acquistare l'immobile per cui viene presentata l'offerta, nonché l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare l'offerta.

A carico del soggetto aggiudicatario sarà effettuato l'accertamento definitivo in merito all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'aggiudicatario decadrà da ogni beneficio. La decadenza comporterà il diritto dell'Amministrazione Comunale all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5) eventuale procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (in originale o copia autentica), nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di mandatario. In tal caso l'originale o la copia autentica delle procura sarà unita al verbale di gara.

Per ogni informazione, per prenotare la visita delle unità immobiliari e per l'esame di tutti i documenti gli interessati potranno:

- consultare il sito Internet [www.comune.novara.it](http://www.comune.novara.it), alla sezione "Bandi e appalti",

- rivolgersi all'Unità Alienazioni del Servizio Politiche Valorizzazione Cespiti - Acquisizioni-Alienazioni-Locazioni Commerciali - Locazioni ad uso diverso del Comune di Novara, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 - martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

prendendo contatti con:

- la Geom. Cristina Locarni (tel. 0321-3702406) o il Geom. Pier Carlo Moscone (tel. 0321-3702440), se trattasi di informazioni di carattere tecnico,

- la Dott.ssa Paola Garofalo (tel. 0321-3702500) e la Signora Laura Ferraresi (tel. 0321-3702419), se trattasi di informazioni di carattere amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono le norme del Regolamento Generale per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, di cui al già citato R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ed ii., nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di alienazione.

Novara, 18 luglio 2008

Il Dirigente  
Almanda Loredana Tritto

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

**Convocazione 2<sup>a</sup> conferenza servizi finale pratiche varie Sportello Unico Attività Produttive**

Il Responsabile del procedimento

Appurato che le seguenti ditte hanno richiesto l'attivazione delle procedure previste dalla vigente legislazione sullo Sportello Unico per le attività produttive utilizzando le opportunità legislative previste dal D.P.R. 447/98 e 440/2000, per i seguenti interventi:

- Società ITAL Immobiliare s.a.s. per l'ampliamento del costruendo edificio industriale di cui al Permesso di Costruire n. 189/06, in Fraz. Gerbole;

- Società "B.R. Affilatura" per l'ampliamento di edificio industriale esistente in Fraz. Gerbole;
  - Società "Acquagest s.r.l." per l'ampliamento del costruendo edificio industriale di cui al Permesso di Costruire n. 329/05, in Fraz. Gerbole;
  - Soc. Gemina S.r.l. e dalla Sig.ra GILI Caterina, per la realizzazione di nuove strutture commerciali e direzionali in Via Giaveno, Fraz. Gerbole;
  - S.s."La Bruina" per realizzazione di fabbricato industriale in Fraz. Pasta;
  - Sigg.ri Brandoli Luigi, Culiersi Sabrina, Culiersi Stefania, per la realizzazione di fabbricato industriale in Fraz. Pasta.
- Appurato che la Conferenza di Servizi si è riunita in data 12.02.2008 in prima convocazione nell'ambito della quale è stata valutata la Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 17 L.U.R.

- Visto il parere favorevole della Provincia di Torino espresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 229-21056 2008 del 18.03.2008, circa la compatibilità della Variante Parziale con il Piano Territoriale di Coordinamento.

Tanto premesso, formalmente,

*convoca*

La 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi finale per il giorno  
Lunedì 8 Settembre 2008 alle ore 10,00  
presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale  
- Via Balma, 5 - Rivalta di Torino

Alla Conferenza di Servizi sono invitati gli Enti Pubblici competenti ed interessati a valutare tale variazione urbanistica.

Potranno inoltre intervenire soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione degli interventi in questione.

Gli Enti Pubblici competenti e i soggetti riconosciuti, ai sensi della Legge n. 241/1990, portatori di interessi relativi ai progetti in questione, potranno prendere visione integrale degli stessi presentandosi all'Ufficio Urbanistica di questo Comune, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il lunedì e venerdì, e dalle ore 9,00 alle 18,30 il mercoledì.

Gli Enti Pubblici in indirizzo potranno richiedere una variazione della data dell'incontro entro i cinque giorni successivi all'arrivo della lettera raccomandata. Tale eventuale richiesta dovrà essere inviata tramite fax al n. 011 - 9045592 o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo di questo Comune.

Osservazioni e/o memorie scritte dovranno essere presentate, nella modalità prescritta al precedente capoverso, almeno cinque giorni prima della data della Conferenza.

L'eventuale determinazione positiva della Conferenza di Servizi espressa nel verbale conclusivo della stessa costituirà proposta di variante dello strumento comunale urbanistico vigente.

Rivalta di Torino, 6 agosto 2008

Il Responsabile Sportello Unico  
per le Attività Produttive  
Valter Martino

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

**Variante parziale n. 8 del P.R.G.C.**

Variante parziale n. 8 del P.R.G.C. - Recupero ai fini abitativi di sottotetti - Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/07/2008 è pubblicata dal 14 agosto 2008 al 13 settembre 2008.

Comune di Soprana (Biella)

**Bando di concorso generale n. 1 del 18/01/2008 - Pubblicazione graduatoria provvisoria**

Il Sindaco rende noto che la Commissione Assegnazione alloggi di Edilizia residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso n. 1 del 18/02/2008 per la assegnazione in locazione di alloggi di ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, o disponibili per risulta nel comune di Soprana; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26 di cui alla L.R. 46/95 e succ. mm.ii.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli n. 13 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'albo del Comune di Soprana

Soprana, 14 agosto 2008

Il Sindaco  
Maria Emilia Pera Mut

Comune di Veglio (Biella)

**Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria bando assegnazione alloggi E.R.P.**

Il Responsabile del Servizio

*rende noto*

che la commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria relativa al bando di concorso n. 5 del 21/11/2007 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, o disponibili per risulta nel Comune di Veglio; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26 di cui alla L.R. 46/95 e succ. mm.ii.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'albo Pretorio del Comune di Veglio.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio  
Giuseppe Marino

Comune di Verolengo (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.06.2008 - "Modifiche al Regolamento Edilizio"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

Di approvare le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento edilizio comunale approvato con Deliberazione Consigliare n. 22/2003 - successiva Deliberazione Consigliare n. 23/2007 così come meglio specificato:

- Integrazione art. 38 "Chioschi e mezzi pubblicitari" punto 4, comma 5);
- Modifica punto 3 art. 52 "Recinzioni e cancelli"; Verolengo, 5 agosto 2008

Il Responsabile del Procedimento  
Gian Paolo Albano

Comune di Vigliano Biellese (Biella)

**Bando di concorso Generale n. 5 del 29/11/2007. Avviso di pubblicazione graduatoria provvisoria**

Il Sindaco rende noto che la commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso n. 5 del 29/11/2007 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, o disponibili per risulta nel Comune di Vigliano Biellese; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26 di cui alla L.R. 46/95 e succ. mm. ii..

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazioni Alloggi di E.R.P.S. presso l'A.T.C. - Via Schiapparelli, 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Vigliano Biellese.

Il Sindaco  
Luca Sangalli

Comune di Villanova Mondovì (Cuneo)

**Regolamento edilizio - modifica all'art. n. 2**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. Di apportare all'art. 2 del regolamento edilizio le seguenti modifiche:

- comma 2 sostituire le parole "7 (sette)" con le parole "8 (otto)";
- comma 3 dopo la parola "suoli" aggiungere le parole ", impiantistica, acustica e risparmio energetico";
- comma 4 aggiungere alla fine il seguente capoverso "Inoltre un altro dei suddetti componenti deve essere un esperto con specifica competenza e prova-

ta esperienza in tema di sicurezza degli impianti tecnologici e di risparmio energetico nelle costruzioni."

- comma 6 dopo la parola "carica" sostituire le seguenti parole "fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha eletta" con le parole "per trenta mesi a far data dalla sua nomina."; eliminare le parole "per tanto, al momento dell'insediamento del nuovo Organo comunale;". Aggiungere dopo la parola "giorni" la seguente frase "a decorrere dalla data di scadenza del suo mandato".

- Comma 11 sostituire le parole "si provvede al rinnovo integrale della Commissione edilizia" con le seguenti parole "la Commissione edilizia eletta dovrà essere rinnovata decorsi trenta mesi a far data dalla sua nomina".

2. Di dichiarare che il testo delle modifiche approvate è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5. Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Comune di Villar Pellice (Torino)

**Bando di concorso per il rilascio di n. 5 autorizzazioni, di cui n. 1 autovettura munita delle attrezzature necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità, per il servizio di noleggio con conducente. (approvato con delibera n. 66 del 26/05/2004)**

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire al Protocollo Generale di Villar Pellice domanda in bollo rivolta al Sindaco, trasmettendo la stessa sia a mezzo raccomandata A.R che presentandola direttamente all'Ufficio sopradetto. La data d'arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto su di essa dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande dovranno pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. L'operazione di esame delle domande pervenute e relativa istruttoria verrà conclusa entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso.

I requisiti richiesti per l'accoglimento delle istanze sono indicati nel bando integrale il quale viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune,

Per prendere visione del bando o per informazioni telefonare al n. 0121/930712 - Ufficio di Polizia Amministrativa. Al bando di concorso è allegato lo schema di domanda di partecipazione al concorso in oggetto.

Il Responsabile dell'ufficio di Polizia Amministrativa  
Rosa Maria Salerno

Comune di Volvera (Torino)

**Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 11/07/08 "Piano di Recupero presentato dalla Soc. Costruzioni Edilizie Torino da attuarsi sull'immobile sito in via San Michele"**

Il Consiglio Comunale

1) E' approvato il Piano di Recupero presentato dalla soc. Costruzioni Edilizie Torino s.r.l. (omissis) - con sede in Piosasco - Via Trento 8/1 - da attuarsi sull'immobile sito in Via San Michele - nel contesto dell'area Bnc 3 di P.R.G.C. - cosí come adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 1° aprile 2008 in conformitá agli elaborati ad essa allegati in premessa richiamati.

2) Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico a dar corso ai successivi atti e adempimenti di competenza per la firma della Convenzione in nome per conto e nell'interesse del Comune integrando la bozza di corivenzione in tutte le parti ritenute necessarie.

3) Di dare atto che le spese di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte saranno poste a carico dei richiedenti.

Volvera, 1 agosto 2008

Il Segretario Comunale  
Santa Maria Alletto

Provincia di Alessandria

**Determinazione Dirigenziale n. 383 - 77251 del 19/05/2008. Derivazione n. 822 - Armano Pasquale - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso Agricolo in Comune di Alessandria**

Il Dirigente di Settore

(omissis)

*determina*

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Alessandria, Frazione San Giuliano Vecchio - Località Meschini ad uso agricolo a favore della Ditta Armano Pasquale (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 41,66 l/s, media di 8 l/s per irrigare circa ettari 8.

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 12/05/2008, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00021) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione  
Tutela e valorizzazione ambientale  
Protezione Civile  
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio  
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

**Determinazione dirigenziale n. 452-93726 del 17/06/08 concessione preferenziale n. 1132 di derivazione acque sotterranee ad uso civile - Bennet S.p.A.**

Il Dirigente di Settore

(omissis)

*determina*

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Villanova Monferrato ad uso civile a favore della Ditta Gallerie Commerciali Bennet S.P.A. (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 8 l/s, media di 0,24 l/s per un volume medio annuo di 7.500 mc;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alle derivazioni in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 10/06/2008, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alle strutture esterne delle opere di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00493) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione  
Tutela e valorizzazione ambientale  
Protezione Civile  
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio  
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

**D.G.P. n. 388/105423 del 16/07/2008 - Fase di Valutazione Procedura di V.I.A. art. 12 L.R. 40/1998: progetto per impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali localizzato in Predosa (AL). Proponente: Ditta Grassano S.r.l. - Predosa. Conclusione procedimento**

(omissis)

*delibera*

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente "Progetto per impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali localizzato in via per Retorto n. 2 del Comune di Predosa (AL)", da realizzarsi secondo modalità e tempistiche indicate anche nella documentazione integrativa prodotta - presentato dalla ditta Grassano S.r.l., con sede legale in via per Retorto n. 31 del Comune di Predosa (AL); tale giudizio si basa sulle risultanze delle Conferenze di Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 19 aprile 2007, 12 novembre 2007 e 10 aprile 2008 (così come riportate nei relativi verbali agli atti della pratica), sulla Relazione Tecnica del Responsabile dell'Organo Tecnico del V.I.A. (Allegato A), che si allega alla presente deliberazione come parte integrante ed essenziale.

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alla condizione del pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

3) di dare atto che nella presente deliberazione viene espresso il solo giudizio di compatibilità ambientale, mentre l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, comma 1°, del D.lgs. 152/2006 verrà rilasciata con apposito provvedimento gestionale del Dirigente di competenza;

4) di stabilire i termini del giudizio di compatibilità ambientale per l'inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera rispettivamente in anni uno e tre dal rilascio dell'autorizzazione;

(omissis)

8) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della ditta Marchi e Fildi S.p.A. per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Cerrione. Assenso con D.D. n. 1903 del 19/06/2008. Cerrione 16 - C.U.R. BI10740**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 9 maggio 2008 dal Sig. Marchi Massimo, in qualità di socio della ditta "Marchi & Fildi spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell'art. 4, c.1, della L.R. 22/1996 e art. 16, c.1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta "Marchi & Fildi spa", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 20 (venti) e l/sec medi 0,048 (zerovirgolazeroquarantotto) d'acqua da falda sotterranea profonda, per un totale di metri cubi annui 1.500 (millecinquecento), prelevati per mezzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Cerrione, foglio di mappa n. 8, mappale n. 216, ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia;

Di prendere atto che la triplicazione dell'importo, da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo dovuto per effetto della concessione, stabilita ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R, decorrerà dal 1 gennaio 2010 secondo quanto disposto dall'art. 8, c. 2 del medesimo regolamento; Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica compatibili con il prelievo; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte

le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione; Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 28 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza del Comune di Coggiola per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso potabile, prelevata a mezzo di n. 13 sorgenti ubicate in comune di Coggiola. Assenso con D.D. n. 1904 del 19/06/2008. Coggiola 2 - C.U.R. BI10304**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 8 ottobre 2004 dalla s.ra Pastore Angela Maria, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Coggiola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al comune di Coggiola, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 2,96 (duevirgolovanovantasei) per un totale di metri cubi annui 93.510 (novantatremilacinquecentodieci), adibiti ad uso potabile, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 13 sorgenti ubicate in Comune di Coggiola;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 28 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della ditta "Filatura emiliana srl" per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea profonda, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 2 pozzi ubicati in comune di Cossato. Assenso con D.D. n. 1905 del 19/06/2008. Cossato 28 - C.U.R. BI10096**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 8 maggio 2008 dal Sig. Casaliggi Gianfranco, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta "Filatura emiliana srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella; Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell'art. 4, c. 1, della L.R. 22/1996 e art. 16, c. 1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta "Filatura emiliana srl", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 3,65 (trevirgolasessantacinque) e l/sec medi 0,012 (zerovirgolazero dodici) d'acqua da falda sotterranea freatica e profonda, per un totale di metri cubi annui 364,32 (trecentosessantaquattrovirgolatrentadue), prelevati per mezzo di n. 2 pozzi, ubicati in comune di Cossato,

foglio di mappa n. 31, mappale n. 404, ad uso civile (igienico ed antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia; Di prendere atto che la triplicazione dell'importo, da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo dovuto per effetto della concessione, stabilita ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R, decorrerà dal 1 gennaio 2010 secondo quanto disposto dall'art. 8, c. 2 del medesimo regolamento; Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica compatibili con il prelievo; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione; Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 28 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della s.ra Bello Silvana per concessione preferenziale di derivazione da falda**

**sotterranea, per uso agricolo, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Castelletto Cervo. Assenso con D.D. n. 1906 del 19/06/2008. Castelletto Cervo 5 - C.U.R. B110492**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 9 aprile 2008 dalla Sig.ra Bello Silvana, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla sig.ra Bello Silvana, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,5 (zerovirgolacinque) e medi 0,027 (zerovirgolazeroventisette) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 864 (ottocentosessantaquattro), prelevati a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Castelletto Cervo, foglio di mappa n. 19, particella n. 317, da adibire ad uso agricolo;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma,

oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza; Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 28 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della ditta "Valtex" per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Muzzano. Assenso con D.D. n. 1907 del 19/06/2008. Muzzano 1 - C.U.R. BI10163**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26 luglio 2004 dalla s.ra Botalla Gabetta Maria Matilde, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di approvare il subingresso della "Valtex" di Rubino Carlo (omissis) alla ditta "Maglificio Botalla" dalla data del 11-04-2005;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta "Valtex", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,1 (zerovirgolauno) e medi 0,0068 (zerovirgolazerozoesessantotto) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 216 (duecentosedici), prelevati a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Muzzano, foglio di mappa n. 1, particella n. 234, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica

Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 28 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza dell'azienda agricola Barberis Paolo e Valerio s.s. per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso zootecnico, prelevata a mezzo di n. 3 pozzi ubicati in comune di Cerrione. Assenso con D.D. n. 1908 del 19/06/2008. Cerrione 4 - C.U.R. BI10502**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 aprile 2008 dal Sig. Paolo Barberis, in qualità di socio della ditta "Barberis Paolo e Valerio s.s.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di riclassificare l'uso, ai sensi del D.P.G.R. n. 6/R del 10 ottobre 2005, in uso "agricolo e zootecnico" quantificando i canoni arretrati;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell'art. 4, c. 1, della L.R. 22/1996 e art. 16, c. 1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta "Barberis Paolo e Valerio s.s.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 22 (ventidue) e l/sec medi 1,89 (unovirgolaottantanove) d'acqua da falda freatica e profonda, per un totale di metri cubi annui 59.770 (cinquantanovemilasettecentosettanta), prelevati per mezzo di n. 3 pozzi, ubicati in comune di Cerrione, foglio di mappa n. 8, mappali n. 180 e 216, ad uso produzione zootecnico e agricolo;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute

nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia;

Di prendere atto che la triplicazione dell'importo, relativo al solo uso agricolo, da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo dovuto per effetto della concessione, stabilita ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R, decorrerà dal 1 gennaio 2010 secondo quanto disposto dall'art. 8, c. 2 del medesimo regolamento;

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica compatibili con il prelievo;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 28 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**Ordinanza n. 35060/G-II3-293BI - Istanza in data 27 febbraio 2007 della Comunità Montana Valle Sessera per concessione di derivazione d'acqua dai Rii Ponzone e Scoldo, in Comune di Pray, per uso Energetico (idroelettrico), mediante realizzazione del progetto denominato "Centrale Vallefredda"**

Il Responsabile del Procedimento

Vista l'istanza datata 8 gennaio 2007 presentata in data 27 febbraio 2007 e registrata al Prot. n. 11.509

con la quale la "Comunità Montana Valle Sessera" - con sede in Comune di Pray - via Bartolomeo Sella n. 258 - ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dai Rii Ponzone e Scoldo, in località "Vallefredda" del Comune di Pray - da utilizzarsi per scopi Energetici (Produzione di Energia Elettrica), con restituzione integrale nel Rio Ponzone.

Considerato che le soglie dimensionali della derivazione d'acqua di cui trattasi rientrano nella categoria 41 dell'allegato B2 alla L.R. n. 40/1998 e quindi l'istanza con i relativi elaborati tecnici è stata sottoposta alla fase di "Verifica", prevista dalla procedura di V.I.A. di competenza dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 4 della medesima Legge Regionale.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale 22 giugno 2007 n. 2.078 il progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico in esame è stato escluso dalla successiva fase di Valutazione d'Impatto Ambientale prevista dall'art. 12 e seguenti della L.R. n. 40/1998.

Dato atto che in ottemperanza alle valutazioni e alle prescrizioni tutte contenute nel provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (D.D. 22 giugno 2007 n. 2.078) la Comunità Montana Valle Sessera ha aggiornato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua in esame, presentando gli elaborati tecnici definitivi delle opere di presa e di quelle accessorie relative alla Centrale "Vallefredda".

Tenuto conto inoltre che, l'opera in esame rientra tra quelle contemplate dal D.lgs. n. 387/2003, il quale prevede all'art. 12, il rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e conseguentemente è stato avviato ed è in corso di espletamento il procedimento amministrativo previsto dallo stesso D.lgs. n. 387/2003 sul progetto definitivo delle opere presentato dalla Comunità Montana Valle Sessera in data 28 febbraio 2008 (Prot. n. 9741).

Riscontrato che pertanto i dati caratteristici definitivi della derivazione in esame, in base alla documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo citato, risultano i seguenti:

- derivazione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico) dai Rii Ponzone e Scoldo, in Comune di Pray
- portata massima = litri al secondo 1000
- portata media = litri al secondo 601
- salto utile = metri 24,30
- potenza nominale media producibile = Kilowatt 143,30

Visti il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994 n. 36 e loro ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.

Visto il D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Vista la D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visti il D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R - il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R

*ordina*

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii:

1. che la domanda presentata in data 27 febbraio 2007, dalla "Comunità Montana Valle Sessera" - con sede in via B. Sella n. 258 - Pray - sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici ad essa originariamente allegati e successivamente integrati in data 28 febbraio 2008 con il progetto esecutivo delle opere, presso il Servizio Energia e Qualità dell'Aria e presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 14 agosto 2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - alla Sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Pray, interessato dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione "Atti di altri Enti" - alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet Regionale ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it));

4. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 22 settembre 2008 con ritrovo alle ore 9:30' presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pray. Detta visita, a termini dell'art. 14 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

5. eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale o al Settore Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente;

6. copia dell'Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere previsto dall'art. 11 - comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi di Torino, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese - Vercellese - Casalese" - alla A.S.L. BI ed al Comune di Pray, interessato dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico in esame oltre che alla Comunità Montana richiedente;

7. copia dell'Ordinanza viene inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Ufficio idrografico competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Corpo Forestale dello Stato - Comando

Provinciale di Biella, all'Agenzia del Demanio di Torino, alla Regione Piemonte - Settore Tutela Beni Ambientali;

La presente Ordinanza costituisce altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii., comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo di rilascio della Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica regolato dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R.

A tale proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'organo competente al rilascio del Provvedimento finale è il Dirigente dei Settori Tutela Ambientale e Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette: Dr. Giorgio Saracco;

- gli Uffici competenti all'istruttoria sono: il Servizio Energia e Qualità dell'Aria - presso il Settore Tutela Ambientale per la parte autorizzativa inerente al D.lgs. n. 387/2003 ed il Servizio Risorse Idriche presso il Settore Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette per la parte concessoria relativa all'utilizzo di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. n. 10/R/2003. Entrambi gli Uffici sono dislocati presso la sede centrale dell'Amministrazione Provinciale di Biella - in via Q. Sella n. 12 - Biella - Tel. 015-8480611 / Fax 015-8480740 E-mail: [energiaearia@provincia.biella.it](mailto:energiaearia@provincia.biella.it) - [acque@provincia.biella.it](mailto:acque@provincia.biella.it);

- il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Dr. Graziano Stevanin;

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R. - la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia, relativamente alle opere della derivazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 - comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, 5 agosto 2008

Il Responsabile del Procedimento  
Graziano Stevanin

Provincia di Biella

**Ordinanza n. 35067/G-II-3-294BI - Istanza in data 27 febbraio 2007 della Comunità Montana Valle Sessera, per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Sessera, in Comune di Portula, per uso Energetico (idroelettrico), mediante realizzazione del progetto denominato "Centrale Granero"**

#### Il Responsabile del Procedimento

Vista l'istanza datata 8 gennaio 2007 presentata in data 27 febbraio 2007 e registrata al Prot. n. 11.511 con la quale la "Comunità Montana Valle Sessera" - con sede in Comune di Pray - via Bartolomeo Sella n. 258 - ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Sessera, in Comune di Portula - da utilizzarsi per scopi Energetici (Produzione di Energia Elettrica), con restituzione integrale nello stesso torrente Sessera.

Considerato che le soglie dimensionali della derivazione d'acqua di cui trattasi rientrano nella categoria 41 dell'allegato B2 alla L.R. n. 40/1998 e quindi l'istanza con i relativi elaborati tecnici è stata sottoposta alla fase di "Verifica", prevista dalla procedura di V.I.A. di competenza dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 4 della medesima Legge Regionale.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale 22 giugno 2007 n. 2.079 il progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico in esame è stato escluso dalla successiva fase di Valutazione d'Impatto Ambientale prevista dall'art. 12 e seguenti della L.R. n. 40/1998.

Dato atto che in ottemperanza alle valutazioni e alle prescrizioni tutte contenute nel provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (D.D. 22 giugno 2007 n. 2.079) la Comunità Montana Valle Sessera ha aggiornato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua in esame, presentando gli elaborati tecnici definitivi delle opere di presa e di quelle accessorie relative alla Centrale "Granero".

Tenuto conto inoltre che, l'opera in esame rientra tra quelle contemplate dal D.lgs. n. 387/2003, il quale prevede all'art. 12, il rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e conseguentemente è stato avviato ed è in corso di espletamento il procedimento amministrativo previsto dallo stesso D.lgs. n. 387/2003 sul progetto definitivo delle opere presentato dalla Comunità Montana Valle Sessera in data 28 febbraio 2008 (Prot. n. 9745).

Riscontrato che pertanto i dati caratteristici definitivi della derivazione in esame, in base alla documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo citato, risultano i seguenti:

- derivazione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico) dal torrente Sessera, in Comune di Portula
- portata massima = litri al secondo 5000
- portata media = litri al secondo 3219
- salto utile = metri 10,00
- potenza nominale media producibile = Kilowatt 315,78

Visti il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994 n. 36 e loro ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.

Visto il D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Vista la D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visti il D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R - il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R

#### ordina

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii:

1. che la domanda presentata in data 27 febbraio 2007, dalla "Comunità Montana Valle Sessera" - con sede in via B. Sella n. 258 - Pray - sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici ad essa originariamente allegati e successivamente integrati in data 28 febbraio 2008 con il progetto esecutivo delle opere, presso il Servizio Energia e Qualità dell'Aria e presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 14 agosto 2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - alla Sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Portula, interessato dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione "Atti di altri Enti" - alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet Regionale ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it));

4. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 22 settembre 2008 con ritrovo alle ore 11:00' presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Portula. Detta visita, a termini dell'art. 14 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

5. eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale o al Settore Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente;

6. copia dell'Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere previsto dall'art. 11 - comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte -

Sezione Infrastrutture/Alloggi di Torino, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese - Vercellese - Casalese" - alla A.S.L. BI ed al Comune di Portula, interessato dalla realizzazione dell'Impianto idroelettrico in esame oltre che alla Comunità Montana richiedente;

7. copia dell'Ordinanza viene inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Ufficio idrografico competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Biella, all'Agenzia del Demanio di Torino, alla Regione Piemonte - Settore Tutela Beni Ambientali;

La presente Ordinanza costituisce altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii., comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo di rilascio della Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica regolato dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R.

A tale proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'organo competente al rilascio del Provvedimento finale è il Dirigente dei Settori Tutela Ambientale e Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette: Dr. Giorgio Saracco;

- gli Uffici competenti all'istruttoria sono: il Servizio Energia e Qualità dell'Aria - presso il Settore Tutela Ambientale per la parte autorizzativa inerente al D. Lgs. n. 387/2003 ed il Servizio Risorse Idriche presso il Settore Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette per la parte concessoria relativa all'utilizzo di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. n. 10/R/2003. Entrambi gli Uffici sono dislocati presso la sede centrale dell'Amministrazione Provinciale di Biella - in via Q. Sella n. 12 - Biella - Tel. 015-8480611 / - Fax 015-8480740 E-mail: energiaearia@provincia.biella.it - acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Dr. Graziano Stevanin;

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R. - la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia, relativamente alle opere della derivazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 - comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, 5 agosto 2008

Il Responsabile del Procedimento  
Graziano Stevanin

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

**Ordinanza n. 1779 derivazione n. 5457 della Ditta Idrogea S.n.c.**

Il Dirigente

Preso atto che in data 13.08.2007 la Società Idrogea s.n.c. ha depositato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di derivazione sotto indicato;

vista l'istanza del 03.09.2007 della Società Idrogea s.n.c., intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Torrente Grana nel Comune di Monterosso Grana, la portata massima di litri al secondo 2500 e media di 1482 per produrre sul salto di metri 21,5 la potenza nominale media di 312 kW, ad uso energetico;

visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. l'art. 10 del D.P.G.R. N.10/R con nota del 08.11.07 prot. 4612;

vista la nota della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo n. 1278 del 05.10.2007 espressa nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

considerato che la documentazione integrativa trasmessa in data 17.03.2008 prevede due soluzioni progettuali;

vista la nota dell'Ufficio prot. n. 28175 del 20.05.2008 con la quale si invitava la Società proponente a scegliere la soluzione progettuale - da istruire ai sensi del Regolamento Regionale 10/R-03 - ritenuta dalla stessa più idonea per la realizzazione dell'opera;

vista la nota prot. n. 30209 del 29.05.2008 con la quale la Società proponente precisa che la seconda alternativa, ossia quella proposta in adempimento alla richiesta di integrazione dell'Ufficio V.I.A., è quella ritenuta più idonea per la realizzazione dell'opera, ed avente come caratteristiche principali: portata max 4500 l/s, portata media 1937 l/s, salto nominale pari a 7 metri a cui compete una potenza media pari a 133 kW;

visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

visto il Regolamento Regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di ac-

qua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Monerosso Grana, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Monerosso Grana; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune Monerosso Grana Monerosso Grana

Alla Società Idrogea s.n.c. Pinerolo

Un rappresentante della Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 2/10/2008 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Monerosso Grana; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- la soluzione progettuale prescelta dal proponente prevede l'opera di presa a valle della Borgata "La Rossa" alla quota di circa 724,46 m e la restituzione alla quota di 716,46;

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore ing. Fabrizio Cavallo e il referente è l'ing. Paolo Algarotti;

- nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 22 luglio 2008

Il Dirigente  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

**Pubblicazione avviso finale rinnovo derivazione n. 1356 del Consorzio Pian del Castelletto. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R**

Provincia di Cuneo (omissis) 27.05.2008 n. 303 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire

al Consorzio Irriguo Pian del Castelletto, (omissis) con sede in Roccasparvera, c/o Municipio - Piazza Quattro Martiri, 1 il rinnovo con variante della concessione quarantennale di derivare dal Bedale di Rittana in Comune di Rittana mod. 0,60 ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto del Disciplinare 15.05.2008, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il Consorzio terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il Consorzio assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 11.

Cuneo, 14 luglio 2008

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

**Pubblicazione avviso finale derivazione n. 5474 del signori Dalmasso Matteo e Dalmasso Giovanni**

Provincia di Cuneo (omissis) 7.07.2008 n. 382 del registro determinazioni (omissis). Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire ai sigg.ri Dalmasso Matteo e Dalmasso Giovanni, la concessione di derivazione d'acqua n. 5474 dal rio Grosso in Comune di Chiusa Pesio per la portata di l/s max 10 e l/s medi 0,89 ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto del Disciplinare 4.06.2008, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

I concessionari terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione. I concessionari assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 11.

Cuneo, 31 luglio 2008

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Pier Carlo Bignami

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12671/2008: Domanda datata 3-5-2007 dell'Az. Agr. Reale Danilo di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Campiglione Fenile, in misura di l/sec massimi 30 e medi 0,31 ad uso irriguo senza restituzione ed antibrina**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12671/2008 del 17 luglio 2008.

"Vista la domanda datata 3-5-2007 dell'Az. Agr. Reale Danilo, con sede legale a Campiglione Fenile, Via S. Michele n. 9, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea trami-

te pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 30 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,31 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 9.700 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 42 metri; ad uso irri-guio senza restituzione ed antibrina.

Comune ove é ubicata l'opera di presa: Campiglione Fenile, località C.na La Bastia. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 6402 datata 27-2-2008 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2001, n. 61)";

#### ordina

la sopracitata domanda datata 3-5-2007 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Campiglione Fenile. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 14-10-2008 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune

di Campiglione Fenile; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando Regione Militare Nord, Torino; AIPO, Moncalieri; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Campiglione Fenile, Campiglione Fenile; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Az. Agr. Reale Danilo, Campiglione Fenile" "omissis"

Torino, 17 luglio 2008

Il Dirigente del Servizio  
Giannetto Massazza

Provincia di Torino  
Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12682/2008: Domanda datata 16-7-2007 dell'Az. Agr. Portis Franco di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Cavour, in misura di l/sec massimi 8 e medi 1,96 ad uso irriguo senza restituzione**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12682/2008 del 17 luglio 2008

"Vista la domanda datata 16-7-2007 dell'Az. Agr. Portis Franco con sede legale a Cavour, Via Gerbidi n. 28, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 8 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 1,96 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 31.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 52 metri; ad uso irriguo senza restituzione.

Comune ove é ubicata l'opera di presa: Cavour, località V.la Portis. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 6402 datata 27-

2-2008 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2001, n. 61)";

*ordina*

la sopracitata domanda datata 16-7-2007 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cavour. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 14-10-2008 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Cavour; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990;

a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando Regione Militare Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Cavour, Cavour; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Az. Agr. Portis Franco, Cavour" "omissis"

Torino, 17 luglio 2008

Il Dirigente del Servizio  
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 616-41264 del 22/07/2008 - D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda di subingresso della Conceria F.lli Pieroni srl alla Conceria F.lli Pieroni di Domenico Pieroni nella concessione di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte ad uso produzione beni e servizi per l/s 12 max e l/s 0,03 medi (pratica n. 022003 - cod. ut. To 12574). Assenso**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 616-41264 del 22/07/2008:

(omissis)

*determina*

1) Salvi i diritti dei terzi la Conceria Fratelli Pieroni srl, con sede in Via XXV Aprile, 4 - 10081 Castellamonte (TO), (omissis), subentra alla Conceria Fratelli Pieroni di Pieroni Domenico, con sede in Via Roma, 22 - 10018 Pavone Canavese (TO) - (omissis) ed è riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.D. 770-188965 del 13/06/06 relativa alla concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da un pozzo in Comune di Castellamonte per l/s 12,00 max e l/s 0,03 medi ad uso raffreddamento e processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al DPGR 06.12.04 n.15/R (prat.022003 cod.ut. TO 12574);

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.D. n. 770-188965 del 13/06/06;

L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico del subentrante.

(omissis)

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione n. 297 del 09/07/2008 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Maulone, in Comune di Varzo, ad uso energetico, assentita con DD n. 357 del**

**29/06/2007 - Trasferimento di utenza in capo alla ditta Idroelettrica Francesca S.r.l.**

Il Dirigente  
(omissis)  
*determina*  
(omissis)

1. Di riconoscere alla ditta Idroelettrica Francesca S.r.l. (omissis), la titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Maulone, in Comune di Varzo, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), assentita con DD n. 357 del 29/06/2007.

2. Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni previste dal disciplinare R.I. n. 151 del 27/06/2007.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti risulta a carico del nuovo titolare

(omissis).

Verbania, 5 agosto 2008.

Il Responsabile del Procedimento  
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Vercelli

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Marchiazza in Comune di Greggio ad uso agricolo (irrigazione) assentita alla Azienda Agricola Casella Sergio eredi Casella Elene, Casella Chiara e Frontini Carla, con determinazione n. 2586 del 19/06/2008. Prat. n. 648**

Il Dirigente del Settore Turismo,  
Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche

(omissis)  
*determina*

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 09/06/2008, regolante gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua oggetto della presente, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Casella Elena, Chiara e Frontini Carla, eredi di Casella Sergio, con sede legale in Cascina Spinetta - 13030 Albano Verellese (VC), (omissis), il rinnovo parziale della concessione, già oggetto del provvedimento D.G.P. n. 2443 del 27/02/1996, per poter continuare a derivare dal Torrente Marchiazza in Comune di Greggio - Regione Spinetta, lt/sec. 100 massimi, da utilizzare per scopi agricoli per irrigare ha 36.36.20 di terreno in Comune di Greggio (VC) e Albano Verellese (VC) - (Derivazione A).

3) Di mantenere alla pratica in oggetto il precedente numero e precisamente il n. 648 (Cod. Utenza VC673);

4) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/02/2007 giorno successivo alla scadenza della pre-

cedente concessione assentita con provvedimento D.G.P. n. 2443 del 27/02/1996.

5) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 47,00 ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore Turismo,  
Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche

Provincia di Vercelli

**Autorizzazione alla riattivazione di un pozzo esistente e concessione per l'uso dell'acqua estratta in Comune di Balocco per uso produzione beni e servizi assentita alla ditta Fiat Group Automobiles S.p.A. con determinazione n. 2932 del 09/07/2008. Prat. n. 1738**

Il Dirigente del Settore Turismo  
Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche

(omissis)  
*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21/04/2008, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Fiat Group Automobiles S.p.A., con sede legale in C.so Agnelli, 200 - 10135 Torino (omissis), la riattivazione di un pozzo esistente e la concessione di derivazione dell'acqua estratta da falda sotterranea in Comune di Balocco di 3,98 l/s massimi e 0,0254 l/s medi, cui corrisponde un volume annuo di 800 metri cubi da utilizzare per scopi produzione beni e servizi (di processo);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, detto canone sarà dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia;

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2008 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 601,66 ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore Turismo,  
Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche

Provincia di Vercelli

**Ordinanza n. 0048748 del 05.08.2008 - Istanza della ditta Garrone srl in data 07.09..2006 per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Carisio per uso civile-potabile. Pratica n. 1725**

Il Dirigente del Settore

vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;  
vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;  
visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

vista la domanda in data 07.09.2006 della ditta Garrone srl con sede legale in Strada Prov. Torino Svizzera del Comune di Carisio (VC), corredata dal progetto datato dicembre 2006, a firma del dott. geol. Umberto Cucchetti, intesa ad ottenere l'auto-

rizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica e profonda, a mezzo di due pozzi, da effettuarsi su terreno distinto a catasto sul foglio 8, particella 63 del Comune di Carisio, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. 15 massimi, corrispondente ad un volume annuo massimo derivabile di circa mc. 21.900 da utilizzarsi per scopi civili e potabili;

vista la nota n. 1140 del 28.02.2007 con la quale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 16 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, l' Autorità di bacino del Po ha espresso il proprio parere favorevole;

visto il parere favorevole in data 23.04.2007 n. 4474 della Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

*ordina*

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 14.08.2008 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell'Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Carisio a decorrere dal 14.08.2008. Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Comune presso il quale viene affissa la presente Ordinanza o al Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli. Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Carisio, al Comando Militare Nord-Ovest di Torino e all'ARPA di Vercelli, all'Autorità d'Ambito e all'ASL competenti per territorio. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29.09.2008 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Carisio, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amm.ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Dirigente del Settore  
Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

**Rinnovo licenza di attingimento d'acqua dal fiume Sesia e dal torr. Cervo in Comune di Caresanablot per uso irriguo assentita alla ditta Azienda Agricola Ronca-**

**rolo con determinazione n. 2224 del 28.05.2008. Pratica n. 1710**

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

*determina*

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Azienda Agricola Roncarolo Claudio e Pier Giuseppe con sede legale in Tenuta Castello del Comune di Lignana (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal fiume Sesia e dal torr. Cervo in Comune di Caresanablot nella misura massima di lt/sec. 20 da utilizzarsi per irrigare ettari 23 circa di terreni situati in Comune di Caresanablot, già oggetto della determinazione n. 2865 del 01.06.2007.

(omissis)

Il Dirigente del Settore  
Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

**Licenza di attingimento d'acqua dal fiume Po in Comune di Crescentino assentita alla ditta Tabbia Luigi Giuseppe con determinazione n. 2588 del 19.06.2008. Pratica n. 1775**

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

*determina*

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Tabbia Luigi Giuseppe con sede legale in località Mezzi, 33 del Comune di Verrua Savoia (TO) - (omissis) la licenza di attingimento dal fiume Po in Comune di Crescentino di lt/sec. 15,5 massimi d'acqua cui corrisponde il volume annuo di mc. 30.000 d'acqua da utilizzarsi per irrigare, nel periodo giugno - agosto, ettari 19,35 di terreni coltivati a granturco e/o pioppi censiti al Catasto del Comune di Crescentino al foglio n. 38, particelle 117, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 e al foglio n. 40 particelle 1, 2, 29, 30, 32.

(omissis)

Il Dirigente del Settore  
Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune Borgosesia per uso potabile assentita all' Acquedotto Terrieri di Foresto con determinazione n. 2929 del 09.07.2008. Pratica n. 1140**

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

*determina*

1) Di approvare, salvo che per la prescrizione e la rettifica citate in premessa, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29.01.2008, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte inte-

grante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, all'Acquedotto Terrieri di Foresto con sede legale in via L. Fassò, 3 del Comune di Borgosesia (omissis), la concessione preferenziale per potere continuare a derivare da quattro sorgenti in Comune di Borgosesia, lt/sec 2 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 13.140 da utilizzare per scopi potabili;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, (omissis), "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 342,00 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006 anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che, per le motivazioni citate in presenza, l'esercizio della derivazione può avvenire anche in deroga al valore del Deflusso Minimo Vitale.

6) Di stabilire infine che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: il Direttore del Settore (ing. Giorgetta Liardo).

Estratto del disciplinare n. 35 di rep. del 29.07.2008

(omissis)

Art. - 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

omissis Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione...omissis

Regione Piemonte  
Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli

**Istanza del Sig. Barbero Giuseppe di taglio piante cedue site su tratto area demaniale in sponda sinistra del Fiume Sesia al Foglio 22 mappali 426-429 in Comune di Vercelli**

Vista la richiesta di Concessione demaniale per taglio piante cedue site su tratto di area demaniale in sponda sinistra del Fiume Sesia al Foglio 22 mappali 426 - 429 nel Comune di Vercelli.

visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;

vista la l.r. 18/05/2004, n. 12 ed il relativo regolamento emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R;

*dispone*

ai sensi dell'art. 8 comma 2 del suddetto regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R, la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti, che dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, Via F.lli Ponti n.24, 13100 Vercelli, presso il quale può essere consultata la suddetta richiesta e gli atti relativi, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Decorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore del Sig. Barbero Giuseppe.

Il Responsabile del Settore  
Roberto Crivelli

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Verrone (Biella)

**Avvio della procedura di riapprovazione della classificazione acustica del territorio comunale**

*Si rende noto che*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 06.06.2008 è stata riapprovata in via preliminare la proposta di zonizzazione acustica del territorio Comunale predisposta ai sensi della L. 26.10.1995, n. 447 e della L.R. 20.10.2000, n. 52;

La deliberazione e gli elaborati relativi alla proposta sono depositati presso l'ufficio tecnico Comunale

e sono disponibili per la consultazione del pubblico dal giorno 14.08.2008 al giorno 13.09.2008 compreso, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 12.30, il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune e alla Provincia di Biella le proposte e osservazioni scritte.

Il Responsabile del Servizio  
Gian Carlo Deusebio

Regione Piemonte  
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

**Comune di Veza d'Alba - Taglio piante nell'ambito di lavori di manutenzione idraulica Torrente Borbone e Rii minori in comune di Veza d'Alba. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c. 2)**

Data di avvio: 28/07/2008 prot. 52324/DA14.06;

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore: Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott. Walter Bessone

Laura Giraud

Telefono: 0171/321911 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

laura.giraud@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraud

Regione Piemonte  
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

**Regione Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - ufficio di Cuneo - Taglio alberi ricaduti su proprietà demaniale corso d'acqua Torrente Uzzone in Comune di Cortemilia. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c. 2)**

Data di avvio: 30/07/2008 prot. 53013/DA14.06;

Responsabile del procedimento Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:  
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento: Dott. Walter Bessone, Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it, laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

**Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c.2) - Enel Produzione S.p.a. - Cuneo - Lavori manutenzione straordinaria per il risanamento dell'intonaco e di un tratto di platea della traversa sul Pesio in comune di Morozzo**

Data di avvio: 31/07/2008 prot. 53254/DA14.06;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:  
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Geom. Aurelio Cognome: Lombardo

Telefono: 0171/321911 e-mail: Aurelio.lombardo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

**D.M.T. s.r.l. - Diano d'Alba - Estrazione materiale litoide di pregio dal Torrente Talloria in Comune di Sinio. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2)**

Data di avvio: 15/07/2008 prot. 49343;

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:  
Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Geom. Luca Menardi

Telefono: 0171/321911

e-mail: luca.menardi@regione.piemonte.it

Dott. Giuseppe Garnerone

Telefono: 0171/321911

e-mail: giuseppe.garnerone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

**Beton S.p.A. Villafalletto - utilizzo area demaniale tra impianto Beton s.p.a. e cascina Pecollo, in corrispondenza del torrente Gesso e fiume Stura in comune di Cuneo. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2)**

Data di avvio: 17.07.2008 prot. 50083/DA14.06;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:  
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Livio Gullino

Telefono: 0171/321911 e-mail: livio.gullino@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudò

Regione Piemonte  
Direzione Difesa del Suolo

**Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la tangenziale ed i ponti cittadini - Progetto definitivo 1° lotto - Intervento di arginatura in sponda sinistra del fiume Po lungo il canale derivatore AEM (Ambito B), localizzato nei comuni di Moncalieri e La Loggia (TO).- Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 25/07/2008 l'ing. Matteo Tricarico, in qualità di dirigente del Settore Territorio e Infrastrutture del comune di Moncalieri, con sede in Piazza Vittorio Emanuele - Moncalieri (TO), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la tangenziale ed i ponti cittadini - Progetto definitivo 1° lotto - Intervento di arginatura in sponda sinistra del fiume Po lungo il canale derivatore AEM (Ambito B)", localizzato nei comuni di Moncalieri e La Loggia (TO), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 25/07/2008.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico: 9.30/12.00), per quarantacinque giorni a partire dal 01/04/2008, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'ing. Carlo Pelassa, responsabile del Settore Difesa Assetto

Idrogeologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, tel. 011/4323122.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore  
Giovanni Ercole

---

MITTENTE


PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
 REGIONE PIEMONTE  
 Piazza Castello 165  
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(\*) indicare una o più tipologie - Il versamento può essere cumulativo

**DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO**

RINNOVO <input type="checkbox"/>  CODICE ABBONAMENTO [                    ]	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

**DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO**

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



**PAGINA NON UTILIZZATA**

**PAGINA NON UTILIZZATA**



Il complesso architettonico, nato come Certosa nel XII secolo, fu rimaneggiato a metà Settecento, su progetto degli architetti Gallo e Vittone.

In seguito ai saccheggi delle truppe francesi e l'abbandono da parte dei certosini, dal 1837 Carlo Alberto di Savoia la trasformò in residenza reale e Vittorio Emanuele II la adibì a residenza estiva di caccia.

Attualmente sono in corso interventi di restauro e recupero dell'intero complesso, ma sono visitabili le stanze della Famiglia reale, i ruderi della Certosa e la Cappella reale.



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.